

**T**ajana Marco  
commercialista  
revisore contabile

**B**arlocco Marco  
commercialista  
revisore contabile

**G**alluccio Francesco  
commercialista  
revisore contabile

20025 Legnano (MI)  
Via XX Settembre, 34

20122 Milano  
Viale Bianca Maria, 3

Tel 0331595613  
Fax 0331595713  
studio@tbgstudio.it

CF 10168770963  
PI 10168770963



Gentile Cliente,

con la presente siamo a comunicare importanti novità per la trasmissione dei dati sanitari al sistema TS.

Con il D.M. 29.01.2021, di cui **si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale**, la **Ragioneria Generale dello Stato** ha **recepito il nuovo termine di trasmissione dei dati delle spese sanitarie** relative all'anno **2020**, fissato all'**8 febbraio** con il Provvedimento 22.01.2021, e ha individuato anche **nuove scadenze** per la trasmissione dei dati delle **spese sanitarie 2021 e 2022**.

L'**attuale formulazione** dell'articolo 7 D.M. 19.10.2020 prevede che la **trasmissione dei dati delle spese sanitarie** debba essere effettuata:

- a) **entro la fine del mese di gennaio 2021**, per le spese sostenute nell'anno **2020**;
- b) **entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale**, per le **spese sostenute dal 1° gennaio 2021**.

Il nuovo **decreto, pubblicato sul sito** del Sistema Tessera Sanitaria, prevede invece che la trasmissione dei dati debba essere effettuata:

- entro il **08.02.2021**, per le **spese sostenute nell'anno 2020**,
- entro il **31.07.2021**, per le **spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2021**,
- entro il **31.01.2022**, per le **spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2021**,

- entro la **fine del mese successivo alla data del documento fiscale**, per le **spese sostenute dal 1° gennaio 2022**.

Viene inoltre precisato che, **per la scadenza della trasmissione dei dati** delle spese sanitarie e veterinarie, si fa riferimento alla **data del pagamento dell'importo di cui al documento fiscale**.

Si chiarisce, in questo caso, un rilevante dubbio, sorto proprio dalla **prima formulazione del decreto**, che fissava il nuovo termine "*entro la fine del mese successivo alla **data del documento fiscale**, per le **spese sostenute dal 1° gennaio 2021***". Il richiamo alla **data del documento fiscale**, e, successivamente, alle **spese sostenute**, pareva infatti poco coerente, considerato che, molto spesso, **le spese non sono pagate alla data di emissione del documento**.

Con specifico riferimento alle **spese sanitarie dell'anno 2020**, inoltre, vengono fissati dal nuovo decreto i seguenti termini:

- il **15.02.2021** (termine entro il quale devono essere trasmesse le **eventuali correzioni ai dati delle spese effettuate nell'anno 2020**),
- **dal 16.02.2021 al 15.03.2021** (periodo entro il quale è possibile **esercitare l'opposizione** di cui all'articolo 3, comma 4, D.M. 31.07.2015).

Si ricorda, inoltre, che, al ricorrere di determinate condizioni, la **trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria** consente anche di **assolvere agli obblighi di trasmissione telematica dei corrispettivi**.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 6-quater, D.Lgs. 127/2015, a decorrere dal **1° gennaio 2022**, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria adempiono all'obbligo di **trasmissione telematica dei corrispettivi esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati** relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al **Sistema tessera sanitaria**.

Il richiamato termine del **1° gennaio 2022** è stato recentemente modificato dall'articolo 3, comma 5, D.L. 183/2020, essendo prima lo stesso individuato nel **1° gennaio 2021**.

Il nuovo **decreto recepisce** quindi il rinvio dell'obbligo di trasmissione al **1° gennaio 2022**.

Per qualsiasi informazione non esiti a contattarci, siamo, come sempre, a Sua disposizione.

Cordiali saluti

**TBG STUDIO**